

LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2025, N. 10

Legge regionale di stabilità 2026¹

Art. 1 Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1.²

2.³

3. Si provvede all'applicazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale e della Regione.

Art. 2 Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1.⁴

2.⁵

Art. 3 Finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale), e successive modificazioni

1. A decorrere dall'esercizio 2026 la Regione provvede al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 1997 e successive modificazioni con un trasferimento annuo a Pensplan Centrum S.p.A. pari a euro 650.000,00.

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i rapporti finanziari con Pensplan Centrum S.p.A. relativi al trasferimento e alla rendicontazione delle risorse di cui al presente articolo, nonché quant'altro possa occorrere per la piena applicazione dello stesso.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede per gli esercizi 2026-2028 mediante integrazione di stanziamento sulla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" Titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

¹ Supplemento n. 6 al Bollettino del 11 dicembre 2025, n. 50 - Sezione generale.

² Inserisce il comma 1-ter dopo il comma 1-bis dell'art. 2 della l.r. 21 settembre 2012, n. 6.

³ Inserisce il comma 1-ter dopo il comma 1-bis dell'art. 3 della l.r. 21 settembre 2012, n. 6.

⁴ Inserisce il comma 2-bis1 dopo il comma 2-bis dell'art. 2 della l.r. 21 settembre 2012, n. 6.

⁵ Inserisce il comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 15-bis della l.r. 21 settembre 2012, n. 6.

Art. 4 Sostituzione dell'articolo 8-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale), e successive modificazioni

1.⁶

Art. 5 Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modifiche:

1)⁷

2)⁸

3)⁹

b)¹⁰

2. Fino all'entrata in vigore di eventuali modifiche statutarie in armonia con le nuove disposizioni recate dalla lettera a) del comma 1, in materia di composizione della giunta comunale, i comuni continuano ad applicare le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2026, non trova più applicazione la riduzione delle indennità di carica degli assessori in caso di assessore sovranumerario previsto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2018 nel testo vigente prima delle modifiche recate dalla presente legge.

Art. 6 Modifica alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), e successive modificazioni

1.¹¹

Art. 7 Oneri per la contrattazione per il triennio 2025-2027

1. All'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2025, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a)¹²

b)¹³

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 759.000,00 per l'esercizio 2026, si provvede mediante corrispondente integrazione di stanziamento sulla

⁶ Sostituisce l'art. 8-bis della l.r. 27 febbraio 1997, n. 3.

⁷ Sostituisce il comma 1 dell'art. 54 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁸ Inserisce il comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 54 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

⁹ Sostituisce il comma 2 dell'art. 54 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹⁰ Inserisce l'art. 68.1.1.1.1 dopo l'art. 68.1.1.1 della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

¹¹ Modifica l'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 21 luglio 2000, n. 3.

¹² Sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art. 7 della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.

¹³ Modifica l'art. 7, comma 3, della l.r. 21 luglio 2025, n. 5.

Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 8 Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per il triennio 2026-2028 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

Art. 9 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati¹⁴

¹⁴ Allegati omissi